



La Commissione Disciplina d'Appello

così composta:

Dott. Sergio Lacquaniti	Presidente
Dott. Lucia Pignatelli	Componente effettivo
Dott. Evangelista Popolizio	Componente supplente

Nella seduta del 22 ottobre 2013, ha deliberato la seguente

Decisione

Nel procedimento avente ad oggetto il ricorso proposto dal Sig. Mario Tarricone, tesserato presso la Sezione TSN di Corato e candidato alla carica di Consigliere in rappresentanza dei Tecnici nell'Assemblea per le elezioni del Comitato Regionale Puglia del 14 e 15 settembre 2013, avverso la proclamazione degli eletti emessa all'esito della suddetta assemblea.

Rilevato, in fatto ed in diritto:

Con il ricorso indicato in oggetto, il Sig. Mario Tarricone ha esposto che:

- unitamente al sig. Melli Salvatore, tesserato nella categoria tiratore, era candidato alla carica di Consigliere, in rappresentanza dei Tecnici, nell'Assemblea per le elezioni del Comitato Regionale Puglia svoltasi il 15 settembre 2013;
- il Melli ricopre la carica di rappresentante dei Tecnici solo dal 20 giugno 2013 presso la sezione TSN di Brindisi, mentre precedentemente ricopriva la carica di rappresentante dei Tiratori.
- Prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea aveva chiesto una verifica dei requisiti del sig. Melli e degli elettori, ma pur essendone stata fatta menzione nel verbale non era stata assunta alcuna decisione.

Ha chiesto, per tali ragioni, la declaratoria di ineleggibilità del Sig. Melli, "non tesserato regolarmente nella categoria <Tecnico> bensì come <Tiratore>, con l'effetto del suo subentro nella carica di Consigliere in rappresentanza dei "tecnici".

Il sig. Melli ha presentato delle controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Osserva la Commissione che al fine di decidere in ordine alle doglianze avanzate dal ricorrente, occorre riferirsi alle norme dello "Statuto" della Unione Italiana Tiro a Segno, attualmente (ed all'epoca dello svolgimento dell'Assemblea di cui trattasi) vigente, approvato con decreto del Ministro delle Difesa in data 15 novembre 2011.

Nel disciplinare gli "Organi Periferici" tra i quali rientra il Comitato Regionale, lo Statuto non detta regole particolari ma prevede che "Per le modalità di convocazione dell'Assemblea, i criteri di attribuzione del diritto di voto, l'elettorato attivo e quello passivo e quanto altro non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione relative all'Assemblea nazionale" (art. 23

n.8); a chiusura l'art. 29 dispone che, per quanto non previsto, si applicano le norme dettate dallo Statuto "in relazione ai corrispondenti organi centrali dell'UITs".

Per verificare, quindi, la eleggibilità del sig. Melli, occorre fare riferimento all'art. 16 che indica i requisiti necessari che sono: a) la cittadinanza italiana ed il raggiungimento della maggiore età; b) il tesseramento UITs da almeno due anni; c) per accedere alla carica in rappresentanza degli Atleti o dei Tecnici, fermi restando gli altri due requisiti, si richiede inoltre l'essere atleti o tecnici sportivi in attività. Solo in alternativa al requisito di cui al punto b) l'essere stati tesserati UITs per almeno due anni nell'ultimo decennio ed aver preso parte a competizioni nazionali o regionali di una qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta dall'Unione, e -in particolare- per i tecnici sportivi il loro inserimento nello specifico albo tenuto dall'Unione stessa.

Il sig. Melli, come risulta dalle certificazioni acquisite, è tesserato da oltre due anni, iscritto all'albo dei tecnici sportivi di 1° livello (ciò è indicato dallo stesso ricorrente) e regolarmente eletto nella Sezione TSN di Brindisi ed è, quindi, in possesso di tutti i requisiti necessari per essere eletto.

Per quanto, attiene, invece agli elettori, non è stato indicato alcun concreto elemento per supportare la tesi adombrata per la quale non tutti gli elettori potevano avere diritto al voto e la doglianza è sostanzialmente inammissibile in quanto priva del suffragio di ogni argomentazione probatoria e in concreto non riferibile ad alcun soggetto determinato specificamente non individuato e ciò anche a non voler considerare il controllo di legittimità dell'elezione demandato al Consiglio Direttivo dell'UITs, ai sensi del n. 7 dell'art. 23 dello Statuto.

Il ricorso va, pertanto, disatteso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 22 ottobre 2013

Il Presidente

dott. Sergio Lacquaniti

I componenti della Commissione

Dott.ssa Lucia Pignatelli

Dott. Evangelista Popolizio

Il Segretario

Luca Stefanini